

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (78)742

Vol. 1978/0274

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

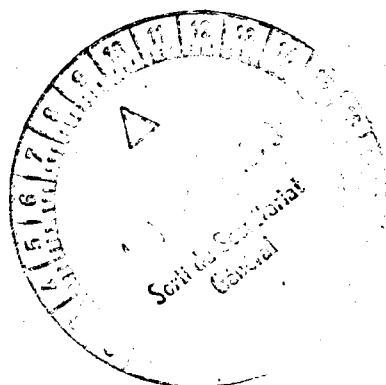
COM(78) 742 def.

Bruxelles, li 11 gennaio 1979.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio

concernente la protezione delle acque sotterranee  
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pe-  
ricolose.

(presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù  
dell'articolo 149, secondo comma del Trattato)



COM(78) 742 def.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE  
SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**

---

Testo iniziale

Testo modificato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA  
EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la  
Comunità Economica Europea, in parti-  
colare gli articoli 100 e 235,

Immutato

vista la proposta della Commissione,

Immutato

visto il parere del Parlamento  
Europeo,

Immutato

visto il parere del Comitato Economico  
e Sociale,

Immutato

considerando che è necessaria un'azio-  
ne per proteggere le acque sotterranee  
della Comunità dall'inquinamento, in  
particolare quello provocato da certe  
sostanze tossiche, persistenti e bio-  
accumulabili ;

Immutato

considerando che i programmi d'azione delle  
Comunità Europee in materia ambientale  
del 1973 e del 1977 (1) prevedono un  
certo numero di misure tendenti a pro-  
teggere le acque sotterranee da deter-  
minati inquinamenti ;

Immutato

considerando che la direttiva 76/464/  
CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976,  
concernente l'inquinamento provocato  
da certe sostanze pericolose scaricate  
nell'ambiente idrico della Comunità (2)  
prevede, all'articolo 4, l'adozione di  
una direttiva specifica concernente le  
acque sotterranee ;

Immutato

---

(1) G.U. C.112 del 20.12.1973 pag. 1 e G.U. C. 139 del 13.6.1977 pag.1.  
(2) G.U. L.129 del 18.05.1976, pag. 23.

### Testo iniziale

considerando che la disparità delle disposizioni, vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del Trattato ;

- considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che, non essendo stati previsti dal Trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del Trattato ;

considerando che in virtù della capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, le sostanze scaricate sono sottoposte ad azioni che possono diminuirne il poter inquinante ; che, di conseguenza, è opportuno fare una distinzione tra scarichi diretti e indiretti nelle acque sotterranee ;

considerando che, per garantire un'efficace protezione delle acque sotterranee della Comunità, è necessario vietare ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I e sottoporre ad autorizzazione preventiva ogni scarico indiretto di sostanze dello stesso elenco, nonché ogni scarico diretto o indiretto di sostanze dell'elenco II ;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva :  
gli scarichi domestici provenienti dalle abitazioni isolate, a motivo dello scarso rischio di inquinamento che essi presentano e della difficoltà di controllarli,

### Testo modificato

Immutato

Immutato

considerando che, in virtù della eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, le sostanze scaricate possono essere sottoposte ad azioni che diminuiscono il loro potere inquinante ; che, l'accertamento di tale capacità dovrà essere verificato e controllato ai fini di evitare ogni rischio d'inquinamento delle acque sotterranee ;

considerando che per garantire un'efficace protezione delle acque sotterranee della Comunità, è necessario vietare lo scarico di sostanze dell'elenco I e sottoporre ad autorizzazione preventiva ogni scarico diretto o indiretto di sostanze dell'elenco II ;

considerando che opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva :  
gli scarichi domestici provenienti dalle abitazioni isolate, a motivo dello scarso rischio di inquinamento che essi presentano e della difficoltà di controllarli,

Testo iniziale

gli scarichi derivanti dal normale esercizio delle attività agricole, come anche i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica, le sostanze e i residui radioattivi, visto che sono già disciplinati dalla direttiva 76/579/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1976, che fissa le norme fondamentali rivedute relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ; (2)

considerando che è necessario prevedere alcune eccezioni, onde permettere di eliminare dal ciclo ecologico alcune sostanze pericolose per le quali lo scarico in falde acquifere isolate della biosfera rappresenta un sistema di smaltimento efficace ed ecologicamente innocuo ;

considerando che è necessario prevedere altre eccezioni al divieto di scarico diretto di sostanze dell'elenco I, tenuto conto del fatto che determinati scarichi possono presentare un interesse scientifico e pratico o non modificare la qualità delle acque sotterranee ;

Testo modificato

gli scarichi derivanti dal normale esercizio delle attività agricole che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica, i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio che sono già disciplinati dalla direttiva del Consiglio 78/176/CEE del 20 febbraio 1978 (1)

le sostanze e i residui radioattivi, visto che sono già disciplinati dalla direttiva 76/579/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1976, che fissa le norme fondamentali rivedute relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ; (2)

considerando che è necessario prevedere alcune eccezioni, onde permettere di eliminare dal ciclo ecologico alcune sostanze pericolose per le quali lo scarico in falde acquifere inadatte ad altri usi presenti e futuri rappresenta un sistema di smaltimento efficace ed ecologicamente innocuo ;

considerando che è necessario prevedere altre eccezioni al divieto di scarico di sostanze dell'elenco I, tenuto conto del fatto che determinati scarichi possono presentare un interesse scientifico e pratico o non modificare la qualità delle acque sotterranee specificatamente se contengono tali sostanze unicamente in tracce ;

nuovo considerando :

considerando che la rialimentazione delle acque sotterranee ai fini dell'approvvigionamento idrico effettuato sotto controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri garantisce un costante approvvigionamento delle popolazioni ;

nuovo considerando :

considerando che i suoli e sottosuoli di natura carsica data la loro vulnerabilità all'inquinamento richiedono misure particolari di protezione ;

(1) G.U. L. 54 del 25.2.1978 pag. 19  
(2) G.U. L. 187 del 12.7.1976 pag. 1

### Testo iniziale

considerando che è necessario tenere l'inventario delle autorizzazioni concesse per gli scarichi nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I allo scopo di conoscerne l'origine ;

considerando che è necessario permettere agli Stati membri di adottare, individualmente o congiuntamente, misure più severe di quelle previste dalla presente direttiva ;

considerando che potrà essere necessario riesaminare, ed eventualmente completare, gli elenchi I e II in base all'esperienza acquisita, trasferendo se del caso determinate sostanze dall'elenco II all'elenco I ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

### Articolo 1

1. La presente direttiva mira a prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze enumerati negli elenchi I o II dell'allegato, qui di seguito denominate "sostanze degli elenchi I o II".

2. Agli effetti della presente direttiva si intendono per :

a) acque sotterranee : tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione della falda e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo ;

### Testo modificato

Immutato

Immutato

Immutato

### Articolo 1

Immutato

### Nuovo paragrafo

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni affinché lo scarico nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II sia proibito o severamente limitato.

Agli effetti della presente direttiva si intendono per :

a) acque sotterranee : tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo ; (due parole soppresse)

## Testo iniziale

b) inquinamento : lo scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee ad opera dell'uomo, avente conseguenze tali da mettere in pericolo la salute umana, l'approvvigionamento idrico, le risorse viventi o il sistema ecologico acquatico, o da ostacolare altri usi legittimi di dette acque ;

c) scarico diretto : l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza trasporto nel suolo o nel sottosuolo ;

d) scarico indiretto : l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo trasporto nel suolo o nel sottosuolo ;

## Testo modificato

Immutato

c) scarico diretto : l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo ;

d) scarico indiretto : l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o sottosuolo ;

e) tracce : concentrazioni residue di una sostanza dell'elenco I dopo trattamento degli scarichi con i migliori mezzi tecnici disponibili ed in quantità tale da escludere qualsiasi rischio d'inquinamento e di alterazione delle caratteristiche qualitative naturali delle acque sotterranee ;

f) normale esercizio di attività agricole : l'uso di sostanze direttamente utili alla produzione agricola in quantità raccomandata dalle autorità competenti degli Stati membri. Sono escluse da tale definizione tutte le attività agro-industriali quali allevamenti zootecnici intensivi.

## Articolo 2

La presente direttiva non si applica ai seguenti scarichi :

- scarichi domestici provenienti da abitazioni isolate ;
- scarichi derivanti dal normale esercizio di attività agricole ;
- scarichi provenienti dall'industria del biossido di titanio ;
- scarichi contenenti sostanze radioattive ;

## Articolo 2

La presente direttiva non si applica ai seguenti scarichi :

Immutato

Immutato

Immutato

Immutato

- nella misura in cui si riferiscono a filtraggi attraverso rive e all'infiltrazione di acque superficiali destinate al successivo prelievo per l'approvvigionamento di acqua potabile.

Testo iniziale

Articolo 3

1. Gli Stati membri vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I.

2. Essi possono tuttavia disporre delle eccezioni per i seguenti scarichi, sottoponendo ad una autorizzazione preventiva :

a) scarichi in falde acquifere isolate della biosfera e inadatte a qualsiasi uso, in particolare, agli usi domestici o agricoli ;

b) scarichi risultanti dalla reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque d'infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile ;

c) scarichi risultanti dall'iniezione di acque utilizzate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse del suolo e del sottosuolo come pure gli scarichi necessari alla valorizzazione di tali risorse ;

d) scarichi risultanti dall'iniezione di sostanze in occasione di lavori scientifici ;

e) scarichi di acque piovane captate ;

Testo modificato

Articolo 3

1. Gli Stati membri vietano ogni scarico diretto e indiretto di sostanze dell'elenco I.

2. Essi possono tuttavia disporre delle eccezioni per i seguenti scarichi, sottoponendo ad una autorizzazione preventiva:

a) scarichi nelle falde acquifere che sono costantemente inadatte ad altri usi, in particolare per usi domestici o agricoli, purché tali scarichi non arrechino danni alla qualità di altre risorse idriche e che non ostacolino lo sfruttamento di altre risorse naturali ;

immutato

c) scarichi risultanti dall'iniezione di acque utilizzate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse nel suolo e nel sottosuolo come pure gli scarichi necessari alla valorizzazione di tali risorse ;

immutato

immutato

f) scarichi contenenti soltanto tracce di sostanze dell'elenco I.

Articolo 3 a)

Gli Stati membri vietano ogni scarico diretto e indiretto di sostanze degli elenchi I e II in zone in cui le acque sotterranee sono attualmente utilizzate o lo saranno in futuro per l'approvvigionamento di acqua potabile.

## Testo iniziale

### Articolo 4

Gli Stati membri devono sottoporre ad autorizzazione preventiva ogni scarico indiretto di sostanze dell'elenco I ed ogni scarico diretto o indiretto di sostanze dell'elenco II.

### Articolo 5

Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 e all'articolo 4 possono essere concesse solo dopo un adeguato studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e a condizione che non esista alcun rischio significativo di inquinamento. Esse possono essere modificate o revocate.

### Articolo 6

1. L'autorizzazione degli scarichi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nonché l'autorizzazione degli scarichi indiretti di sostanze dell'elenco I e degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, sono soggette ad alcune prescrizioni supplementari.

2. Tali autorizzazioni stabiliscono in particolare :  
il luogo di scarico,  
la tecnica di scarico,  
le cautele indispensabili nei singoli casi, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli scarichi, nonché delle caratteristiche dell'ambiente ricettore.

## Testo modificato

### Articolo 4

Gli Stati membri devono sottoporre ad autorizzazione preventiva ogni scarico diretto ed indiretto di sostanze dell'elenco II (9 parole sopresse).

### Articolo 4 bis

Gli Stati membri sottopongono ad autorizzazione preventiva gli scarichi effettuati in occasione della rialimentazione delle acque sotterranee ai fini dell'approvvigionamento idrico.

### Articolo 5

Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 e all'articolo 4 possono essere concesse solo dopo un adeguato studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e della eventuale capacità depurativa del suolo e del sotto suolo e a condizione che non esista alcun rischio di inquinamento e di alterazione delle caratteristiche qualitative naturali delle acque sotterranee. Esse possono essere modificate o revocate.

### Articolo 6

1. soppresso.

2. Tali autorizzazioni stabiliscono in particolare :  
il luogo di scarico,  
la tecnica di scarico,  
le cautele indispensabili nei singoli casi, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli scarichi, nonché delle caratteristiche dell'ambiente ricettore, le misure per il controllo della qualità delle acque sotterranee ricettrici.

Testo iniziale

3. Ove risulti necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva, esse stabiliscono inoltre :

- la concentrazione massima ammissibile di una sostanza negli scarichi ;
- la quantità massima ammissibile di una sostanza negli scarichi durante uno o più periodi determinati.

Articolo 7

1. Qualora l'autore di uno scarico dichiarasse di non essere in grado di osservare le condizioni imposte nell'autorizzazione, ovvero qualora l'autorità competente constatasse tale incapacità, l'autorizzazione è negata.

2. Qualora le condizioni imposte nell'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente prende adeguati provvedimenti per far rispettare dette condizioni e, se necessario, revoca l'autorizzazione.

Articolo 8

Per l'adeguamento alle disposizioni della presente direttiva degli scarichi diretti o indiretti di sostanze degli elenchi I e II già in atto al momento della notifica della direttiva stessa, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di 3 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 9

Gli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, concesse per gli scarichi diretti o indiretti contenenti sostanze dell'elenco I.

Testo modificato

Immutato

4. Le eventuali autorizzazioni rilasciate per lo scarico nelle acque sotterranee situate in regioni carsiche delle sostanze degli elenchi I e II prevedono misure di protezione particolari imposte dalla vulnerabilità di tali acque.

Articolo 7

Immutato

Immutato

Articolo 8

Immutato

Articolo 9

Immutato

## Testo iniziale

### Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni qualvolta ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie e, in particolare, quelle concernenti :

- a) le condizioni idrogeologiche menzionate all'articolo 5 ;
- b) i dettagli delle autorizzazioni concesse ;
- c) i risultati della sorveglianza e dei controlli effettuati ;
- d) i risultati dell'inventario previsto dall'articolo 9.

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per i fini per i quali sono state richieste.

3. La Commissione e le competenti autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non figurino indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

### Articolo 11

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate a norma della presente direttiva potrà avere l'effetto di aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque sotterranee.

### Articolo 12

Gli Stati membri possono, ove occorra, adottare individualmente o congiuntamente misure più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

## Testo modificato

### Articolo 10

Immutato

Immutato

Immutato

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni concernenti il tipo, la quantità e la concentrazione delle sostanze e il luogo di scarico.

### Articolo 11

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate a norma della presente direttiva potrà avere l'effetto di provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque sotterranee o l'alterazione delle caratteristiche qualitative naturali delle acque stesse.

### Articolo 12

Immutato

Testo iniziale

Articolo 13

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario completa gli elenchi I e II alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente determinate sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Articolo 14

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A partire dal momento in cui in uno Stato membro entrano in vigore le disposizioni del precedente paragrafo 1 cessano di essere in esso applicabili le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Testo modificato

Articolo 13

Immutato

Articolo 14

Immutato

Articolo 15

Immutato

Testo iniziale

Testo modificato

ALLEGATO

ALLEGATO

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

singole  
L'elenco I comprende le sostanze/appar-  
tenenti alle famiglie o ai gruppi di  
sostanze elencati qui di seguito,  
escluse le sostanze che sono biologi-  
camente innocue o che si trasformano  
rapidamente in sostanze biologicamente  
innocue :

Immutato

1. composti organoalogenati e sostanze  
che possono dare origine a questi  
composti nell'ambiente idrico ;
2. composti organofosforici ;
3. composti organostannici ;
4. sostanze che possiedono potere can-  
cerogeno in ambiente idrico o col  
concorso dello stesso (1) ;
5. mercurio e composti del mercurio ;
6. cadmio e composti del cadmio ;
7. oli minerali e idrocarburi di ori-  
gine petrolifera.

8. cromo ;
9. piombo e composti del piombo ;
10. arsenico e composti dell'arsenico ;
11. cianuri.

(1) Le sostanze dell'elenco II che  
abbiano potere cancerogeno sono incluse  
nella categoria 4 del presente elenco.

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

L'elenco II comprende le sostanze sin-  
gole e le categorie di sostanze appar-  
tenenti alle famiglie o ai gruppi di  
sostanze elencati qui di seguito :

Immutato

1. I seguenti metalli, metalloidi e  
loro composti :

1. I seguenti metalli, metalloidi e  
loro composti :

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. zinco   | 7. arsenico  |
| 2. rame    | 8. antimonio |
| 3. nichel  | 9. molibdeno |
| 4. cromo   | 10. titanio  |
| 5. piombo  | 11. stagno   |
| 6. selenio | 12. bario    |

(Sopprimere : 4. cromo, 5. piombo e  
7. arsenico)

Testo iniziale

13. berillio  
14. boro  
15. uranio  
16. vanadio  
17. cobalto  
18. tallio

19. tellurio  
20. argento

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.

4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6. Cianuri  
Fluoruri

7. Sostanze che influiscono negativamente sul bilancio dell'ossigeno, in particolare :

ammoniaca e  
nitriti.

Testo modificato

Immutato

Immutato

Sostanze che hanno un effetto negativo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque, in modo da renderle inadatte al consumo umano.

Immutato

Immutato

6. Soppresso  
Immutato

Immutato